



REP.

Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

CONTRATTO DI APPALTO MISTO DI FORNITURE E DI LAVORI
OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DA
CAMPO MOBILE E DI UN'ISOLA TECNOLOGICA DA UBICARE
NELL'AREA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Oggetto: "SMART BUILDINGS. ISOLA TECNOLOGICA MOBILE:
L'INCIPIT DEL PROCESSO DI MUSEALIZZAZIONE DEL REPERTO
DOPO IL SUO RINVENIMENTO"

C.I.G. B2762FE13- C.U.P. F34H21000060001

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art.
18 co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice dei contratti").

L'anno _2025 il giorno 14 del mese di febbraio a Ercolano, in Corso
Resina 182 presso gli uffici del Parco Archeologico di Ercolano, viene
stipulato il presente contratto

TRA

il dr. Francesco Sirano, nato a Napoli il 12.07.1964 (C.F.
SRNFNC64L12F839X), in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell'Ente Parco Archeologico di Ercolano (C.F.
95234870632 – PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it), nella sua qualità di
legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato anche
"Stazione Appaltante" o "parte" (di seguito, "Stazione Appaltante"); e

MECOSER SISTEMI S.P.A., in persona del Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. Francesco Ferbo (c.f. FRBFNC53P15F839I) nato a Napoli il 15/09/1953, con sede in Via Saggese, 75 - 80013 Casalnuovo di Napoli Partita IVA _ 01274951217 c.f. 01886050630 numero di iscrizione REA N. NA-323825 nel Registro delle Imprese di Napoli, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli artt. 65 e 68 del Codice dei contratti, con atto per Notaio Fulvia Mustilli, in Casandrino in data 23.1.2025, rep.2652 racc. 1975, tra essa medesima e la seguente impresa mandante:

Impresa S.A.C.S. S.r.l, in persona del l.r.p.t. Renato Criscuolo, con sede in Napoli alla Via Domenico De Roberto n. 44 – CAP 80143 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01517350631 numero iscrizione Rea Na-310650 (in seguito, “Appaltatore” o anche “RTI”); (in seguito, congiuntamente “le Parti);

PREMESSO CHE

a) l'appalto è finanziato tramite il Programma “ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR MINISTERO DELLA CULTURA. Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura; 4.0 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021, di competenza del MIC. Mis. 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione - Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei”;

b) con decreto n. 1240 del 31.10.2022 è stato approvato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura il disciplinare d'obblighi sottoscritto dalla sopra citata Direzione e dal Soggetto Attuatore Parco Archeologico di Ercolano, Istituto autonomo presente nella Regione Campania, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo dei progetti a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione Europea –NextGenerationEU, per un importo complessivo di 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);

c) la procedura di gara per l'acquisizione di forniture, con opere, da effettuare presso il Parco Archeologico di Ercolano nell'ambito dell'intervento “SMART BUILDINGS. ISOLA TECNOLOGICA MOBILE: L'INCIPIT DEL PROCESSO DI MUSEALIZZAZIONE DEL REPERTO DOPO IL SUO RINVENIMENTO” è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito, “Invitalia”), ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei contratti, nonché (indicare le disposizioni normative di interesse in relazione alla posizione assunta da Invitalia nello specifico appalto), opera in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della Stazione Appaltante secondo quanto stabilito nella convenzione del _15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati e così come integrata e modificata , sottoscritta tra il _Ministero della Cultura, già Ministero Dei Beni, Delle Attività Culturali E Del Turismo (di seguito,

“MIC”) e Invitalia, con atto di attivazione del 23 gennaio 2024, prot. n° 0026917, trasmesso dal Ministero della Cultura - Servizio V del Segretariato Generale - per conto del Parco Archeologico di Ercolano per l'affidamento di un appalto di forniture con messa in opera relativo all'intervento denominato “Smart buildings. Laboratorio da campo mobile e isola tecnologica: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento - cup:F34h21000060001 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 1– digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 – cultura 4.0 (m1c3), misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, investimento 1.3: “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

d) la Stazione Appaltante, con ordine di servizio n.55 dell'08.11.2021, ha provveduto alla nomina del dott. Simone Marino quale Responsabile Unico della Procedura in oggetto;

e) la Stazione Appaltante, con decreto n. 19 del 9.1.2025 ha conferito incarico alla STP Archimedia s.r.l. quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto d'appalto (di seguito, “DEC”) e con dichiarazione acquisita al prot.n. 210 del 14.1.2025 sono stati indicati come professionisti incaricati l'arch. Massimo Iovino quale DEC e l'arch. Salvatore De Rogatis quale coordinatore per la sicurezza in case di esecuzione, con delega assunta quale responsabile dei lavori;

f) con determina a contrarre n. n. 24 del 12 luglio 2024, si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti.; tale gara è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A - Invitalia (di seguito, "Invitalia") la quale, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei contratti opera in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito nel Disciplinare d'obblighi del Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei";

g) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando e degli atti di gara (di seguito, "Bando") sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2024-OJS137-00426930 del 16 luglio 2024 e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC in data 16 luglio 2024 e a seguito di proroga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2024-OJS175-00537956 del 09 settembre 2024;

h) con determina n. 0506495 del 17.12.2024, Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del Codice dei contratti;

i) Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, delle informazioni antimafia, richieste per entrambe le società contraenti in data 27.11.2024 ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e comunque a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 mediante consultazione della Banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia, in ottemperanza al protocollo di legalità sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno 2008 con la Prefettura di Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la Stazione Appaltante recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, co. 3 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e dall'art. 32, co. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

j) la mandataria, a termini dell'art. 117 del Codice dei contratti, ha costituito in data 22.1.2025 con la Compagnia HDI spa la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Capitolato (art. 6), conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n.193, recante "Regolamento contenente gli schemi-tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli artt. 24, 35, 93, 103 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

k) le società costituenti il RTI hanno prodotto e consegnato altresì due polizze assicurative, rilasciate dalla Compagnia Unipol assicurazioni spa alla mandataria e dalla Axa Assicurazioni spa alla mandante, a

copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dell'appalto;

l) in sede di offerta, l'Appaltatore ha:

I. accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, nonché il Capitolato generale, il Capitolato speciale e il Disciplinare descrittivo prestazionale posti a base di gara;

II. indicato per ciascuna delle corrispondenti prestazioni il componente del RTI nei seguenti termini:

(mandataria: FORNITURA 100%);

(mandante: SACS SRL prestazione OG1 AL 100%;

m) l'Appaltatore, prima della stipula, ha dichiarato di possedere i requisiti di esecuzione previsti dalla lex specialis;

n) in sede di offerta, l'Appaltatore ha accettato inoltre di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 16 giugno 2008 tra la Prefettura Ufficio territoriale di governo di Napoli e Pa-Erco (di seguito, Protocollo di legalità);

o) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, affidare al suddetto RTI l'appalto avente ad oggetto i servizi e le forniture da prestare al Parco Archeologico di Ercolano per la realizzazione del laboratorio da campo mobile e dell'isola tecnologica.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse ed allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) il Bando, il Disciplinare di gara e i relativi allegati;
- b) il Capitolato Generale e il Capitolato Speciale di Appalto;
- c) il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- d) tutti gli elaborati di progetto, ivi compreso il Computo Metrico Estimativo e il Cronoprogramma;
- e) il DGUE dell'Appaltatore;
- f) l'Offerta tecnica e quella economica proposta dall'Appaltatore;
- g) le garanzie e le polizze assicurative richiamate in premessa;
- h) l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- i) protocollo di legalità sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno 2008 con la Prefettura di Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
- j) nomina a responsabile esterno per il trattamento dei dati.

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché materialmente non allegati allo stesso, in quanto depositati e custoditi presso la Stazione Appaltante.

Si allegano invece materialmente al presente contratto i seguenti documenti, già, comunque, indicati nell'elenco che precede:

1. Offerta tecnica;
2. Offerta economica;
3. Elenco elaborati di progetto;
4. Cronoprogramma di progetto;
5. Polizza fideiussoria;
6. Polizza RC Mecoser spa
7. Polizza RC Sacs srl;
8. Atto costitutivo di RTI;
9. Nomina a responsabile esterno dei dati.

Detti documenti vengono sottoscritti con firma digitale da parte del I.r.p.t. della capogruppo della RTI, nonché dalla Stazione Appaltante, solo ai fini della stipulazione del presente contratto.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente contratto s'intende per:

- ☐ Appaltatore: l'operatore economico singolo o plurisoggettivo che è risultato affidatario delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- ☐ Appalto: l'appalto dedotto dal presente contratto, comprendente tutte le prestazioni (sia che si tratti di servizi, lavori o forniture) nel dettaglio descritti nel Capitolato speciale, nel Disciplinare descrittivo e prestazionale e nel relativo progetto posto a base di gara.

	<input type="checkbox"/> Bando: il bando di gara per l'affidamento dell'appalto;	
	<input type="checkbox"/> CAD: il "Codice dell'Amministrazione digitale" emanato con D.Lgs. 7	
	marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;	
	<input type="checkbox"/> Capitolato: il Capitolato generale, il capitolato speciale e il Disciplinare	
	descrittivo e prestazionale d'appalto: sono i documenti a contenuto tec-	
	nico, descrittivo e prestazionale, costituente parte integrante e sostan-	
	ziale del progetto posto a base di gara;	
	<input type="checkbox"/> Codice dei contratti: il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;	
	<input type="checkbox"/> Codice della Privacy o GDPR: Regolamento generale sulla prote-	
	zione dei dati (Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n°	
	679), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-	
	tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e	
	che abroga la direttiva 95/46/CE ed il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;	
	<input type="checkbox"/> Contratto: è il presente contratto e i suoi allegati;	
	<input type="checkbox"/> Documenti contrattuali: i documenti allegati al contratto anche non	
	materialmente;	
	<input type="checkbox"/> DEC: indica il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 114	
	del Codice dei contratti, nominato dalla Stazione Appaltante; <input type="checkbox"/> DURC:	
	si intende il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. del	
	30 gennaio 2015;	
	<input type="checkbox"/> DUVRI: indica il documento di valutazione dei rischi da interferenze	
	redatto dalla Stazione Appaltante ex art. 26 co. 3 del D.Lgs. 9 aprile	
	2008 n. 81;	
	<input type="checkbox"/> Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;	
	<input type="checkbox"/> Offerta: si intende l'intero complesso di atti e documenti presentati	

dall'Appaltatore in fase di gara, sulla base della quale è stato aggiudicato l'appalto;

☐ Parti: la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

☐ PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

☐ Prestazioni: complessivamente le attività (sia che si tratti di opere sia che si tratti di forniture), considerate singolarmente ovvero complessivamente, oggetto dell'appalto indicate nel contratto e meglio dettagliate nel Capitolato;

☐ RUP: il Responsabile Unico del Procedimento;

☐ Stazione Appaltante: il Parco Archeologico di Ercolano;

☐ Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le norme italiane in materia di sicurezza dei lavoratori e misure di welfare sul luogo di lavoro approvate con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo 3 -Oggetto e finalità dell'appalto

L'oggetto del presente contratto consiste nell'acquisizione di forniture, con opere, da effettuare presso il Parco Archeologico di Ercolano, inerenti la realizzazione dell'intervento denominato "SMART BUILDINGS. ISOLA TECNOLOGICA MOBILE: L'INCIPIT DEL PROCESSO DI MUSEALIZZAZIONE DEL REPERTO DOPO IL SUO RINVENIMENTO". Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiute le forniture sopra elencate secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del contratto

a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli quali-

tativi, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità

e i termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i migliora-

menti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tec-

nica presentata dall'Appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione

Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con propria organizza-

zione di mezzi e risorse e con gestione a proprio rischio e potrà ricorrere

al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in ma-

teria e dalla disciplina di gara.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del

contratto in conformità alle condizioni migliorative offerte dallo stesso

Appaltatore in sede di gara nonché coerentemente al Programma Ese-

cutivo Dettagliato e al progetto costruttivo esecutivo allegati al presente

contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì a eseguire ogni prestazione comple-

mentare, anche ove non espressamente indicata, funzionale alla per-

fetta realizzazione dell'appalto, in conformità al progetto e al Capitolato

posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o alle prescrizioni,

comunque denominate, dettate dalla Stazione Appaltante, ancorché tali

raccomandazioni e/o prescrizioni non siano espressamente e specifica-

tamente previsti nel presente contratto e nel Capitolato.

L'eventuale svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto

dell'appalto da parte di soggetti non qualificati o, comunque, non idonei

secondo la valutazione della Stazione Appaltante, comporterà la risol-

zione di diritto dello stesso contratto.

Le opere e le forniture oggetto dell'appalto dovranno essere rese nell'in-

tegrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appalta-

tore inoltre dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'ese-

cuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali

ed internazionali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previ-

ste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicu-

rezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo

altresì di attenersi alle norme generali in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore econo-

mico ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla pro-

pria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri

aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in mate-

ria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, il contratto col-

lettivo applicato è quello della linea di attività principale.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è

facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo

come meglio esplicitato nel successivo articolo 14.3 del presente Disci-

plinare, relativo all'Offerta economica.

In ogni caso, i contratti collettivi applicabili (verificabili sul sito

www.cnel.it) sono quelli rientranti nel CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini riferibili al settore metalmeccanico e/o edile.

Articolo 4 -Termini e durata del contratto

Il contratto sarà efficace tra le Parti a far data dalla sua stipula e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato e dal presente contratto.

La durata dell'appalto è stabilita nel suo complesso in 240 (duecento-quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 co. 2 lett. c) dell'allegato II.14 del Codice dei contratti, anche qualora l'appalto sia avviato sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, ricorrendo le condizioni di legge. Il termine utile entro il quale l'aggiudicatario dovrà ultimare la fornitura e la posa in opera, ivi comprese le lavorazioni in cantiere connesse alla fornitura, decorrerà, pertanto, dalla data di sottoscrizione del sopra citato verbale.

L'aggiudicatario è tenuto ad iniziare la fornitura subito dopo il termine di cui al comma 1 e dovrà svilupparli con regolarità, in modo che il progresso ed avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare completa la fornitura e i lavori connessi. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi

dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico

dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Le prestazioni dovranno essere eseguite e terminate coerentemente alle indicazioni temporali esposte nel Programma Esecutivo Dettagliato di cui all'art. 7, redatto a cura dell'Appaltatore coerentemente al Cronogramma allegato al progetto posto a base di gara. Resta fermo l'impegno inderogabile da parte dell'Appaltatore di concludere integralmente l'appalto e, dunque, tutte le prestazioni principali e accessorie affidate, entro la durata stabilita.

Il mancato rispetto del termine di ultimazione delle prestazioni come sopra determinato comporterà l'applicazione delle penali previste dal Capitolato (art.9).

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta secondo le modalità indicate nel Capitolato.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'appalto nel termine stabilito può richiederne la proroga nei

limiti, con le modalità e i tempi specificati nel Capitolato (art. 9).

Articolo 5 -Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali

L'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto sia presso l'area indicata da PA-ERCO sia presso le proprie sedi aziendali, in ogni caso sempre con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

Le prestazioni o attività da rendere presso la Stazione Appaltante dovranno avvenire nel rispetto dell'orario di lavoro e delle regole di accesso all'area, assumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati.

Durante l'espletamento del servizio, gli addetti, siano essi soci, dipendenti dell'Appaltatore, di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, a termini dell'art. 18, comma 1, lett. u) e succ. del D.Lgs. 81/2008.

Condizione prescrittiva è data dall'effettivo impiego in loco, per l'intero periodo previsto, del numero di personale impiegato previsto in progetto (u/gg.). Il rispetto di tale condizione dovrà essere certificato dal DEC. Nel caso in cui sia invece certificata una presenza in numero inferiore a quello previsto in progetto, la Stazione Appaltante riconoscerà il costo della manodopera relativo ai soli u/gg. certificati dal DEC.

Articolo 6- Responsabili per le attività ed elezione di domicilio

☐ I referenti responsabili per le attività inerenti al presente contratto sono:

☐ per la Stazione Appaltante: il dott. Simone Marino, in qualità di RUP

e l'arch Massimo Iovino, in qualità di DEC;

☐ per l'Appaltatore: il sig. Gianpiero Liguori, nato a Sorrento (NA) il 27/04/1973, residente a Sorrento (NA) in Vico Secondo Rota n. 11, C.F. LGRGPR73D27I862Y, Direttore Tecnico della società Mecoser Sistemi S.p.A. sede in Casalnuovo di Napoli (NA) cap. 80013, Via Saggese n. 75.

Compito dei referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle prestazioni oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti.

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

- la sostituzione del referente unico nominato in sede di gara senza la preventiva espressa approvazione della Stazione Appaltante e il mancato possesso, da parte del soggetto nominato in sostituzione, dei requisiti tecnico-professionali minimi richiesti nella lex specialis di gara;
- la partecipazione solo nominale del referente unico alla esecuzione effettiva dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti, al seguente indirizzo P.E.C: mecosersistemi@pec.it.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 7 - Modalità di esecuzione del contratto, Programma Esecutivo Dettagliato, progetto costruttivo esecutivo, Piano Ambientale di Cantierizzazione.

L'appaltatore, dopo aver preso le direttive dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, prima di procedere con la realizzazione delle forniture è tenuto a verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto illustrato in sede di progetto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a redigere, entro 15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del presente contratto di appalto, un Programma Esecutivo Dettagliato (nel seguito, per brevità "PED") elaborato in relazione alle proprie tecniche, tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in sintonia con il Cronoprogramma accluso alla documentazione di gara e nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il PED dovrà essere accompagnato da specifica relazione che illustri, circa ogni singola sottoattività, le risorse che l'Appaltatore intende effettivamente impiegare – sia nominalmente sia in termini di quantità - al fine di garantire il rispetto dei tempi nonché le modalità di verifica e controllo dei tempi di sviluppo dei servizi e di approvvigionamento delle forniture. Il PED dovrà essere debitamente verificato e approvato dal DEC entro i successivi 15 giorni.

Qualora l'Appaltatore non presenti il PED entro il termine stabilito, il DEC fissa una nuova data ed il termine per l'avvio del servizio rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. In ogni caso l'avvio della fornitura, salvo nulla ostando,

è subordinato all'esplicita e formale verifica ed approvazione del Ped

da parte della Stazione Appaltante.

Il PED, per ogni macro-prestazione contrattuale dovrà descrivere almeno:

☐ i dettagli tecnici e operativi circa le modalità di esecuzione delle attività e delle sotto-attività che complessivamente compongono le prestazioni oggetto del contratto;

☐ i criteri di auto-verifica e controllo di esecuzione delle attività e della qualità dei relativi prodotti (delivery) in relazione e nel rispetto delle specifiche e finalità previste nel Capitolato nonché le modalità di esecuzione e rendicontazione di tali verifiche e controlli;

☐ le modalità di condivisione con la Stazione Appaltante dei prodotti intermedi (delivery) delle prestazioni ai fini di permettere alla Stazione Appaltante di verificare in corso d'opera lo stato di avanzamento delle attività nonché la qualità e la quantità delle opere/forniture erogate e dei relativi prodotti;

☐ l'organigramma di commessa contenente la lista dei Responsabili di progetto, del personale impiegato per i singoli servizi/attività, con i relativi curricula vitae, qualora gli stessi siano diversi o aggiunti rispetto a quanto offerto in sede di gara;

☐ il mansionario di dettaglio dei soggetti facenti parte dell'organigramma;

☐ la lista delle attrezzature che verranno utilizzate per l'espletamento delle prestazioni, ove pertinente;

☐ le modalità di comunicazione tra le Parti e specifiche in merito ai

relativi canali di comunicazione e di condivisione dei prodotti.

L'Appaltatore dovrà inoltre redigere e trasmettere al DEC per la preventiva approvazione, entro il termine di 15 giorni dall'avvio della prestazione, il progetto costruttivo esecutivo (composto di grafici e disegni ed eventualmente immagini illustrative delle forniture) comprensivo delle offerte migliorative formulate, con l'indicazione puntuale di tutte le caratteristiche e di tutti gli elementi costitutivi, ivi comprese le modifiche che tali offerte migliorative comporteranno, sotto tutti gli aspetti, al progetto a base di gara. Il progetto costruttivo esecutivo dovrà essere debitamente verificato e approvato dal DEC entro i successivi 15 giorni. Solo dopo tale approvazione potranno iniziare le operazioni di fornitura e posa in opera previste.

Entro 15 giorni naturali e consecutivi prima dell'avvio delle operazioni da svolgere in cantiere, inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare tale data via P.E.C., trasmettendo contestualmente il Piano Ambientale di Cantierizzazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al punto 2.6.1 (Prestazioni ambientali del cantiere) dell'elaborato "T04_ITM – Relazione C.A.M.", al DEC per la preventiva approvazione, che avverrà entro i successivi 8 giorni decorrenti dalla ricezione del PAC.

Il PAC dovrà descrivere almeno:

1) attraverso una o più dettagliate planimetrie le informazioni sottoelencate riferite al contesto ambientale locale:

- ☐ la distribuzione interna dell'area di cantiere;
- ☐ la localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di lavoro;
- ☐ la localizzazione e la dimensione degli impianti di abbattimento degli

	inquinanti;	
	<input type="checkbox"/> la localizzazione e la dimensione dei luoghi di deposito delle materie	
	prime e rifiuti;	
	<input type="checkbox"/> la localizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e di la-	
	vorazione;	
	2) attraverso apposita e dettagliata relazione:	
	<input type="checkbox"/> la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione	
	degli impianti fissi di lavoro;	
	<input type="checkbox"/> la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione	
	degli impianti di trattamento e smaltimento controllato degli inquinanti	
	provenienti dalle diverse lavorazioni;	
	<input type="checkbox"/> la tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione (deposito e/o stoccag-	
	gio, recupero e/o smaltimento);	
	<input type="checkbox"/> una valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica di capacità	
	di trattamento di tali impianti e la loro efficacia nel tempo, con indica-	
	zione delle attività di manutenzione previste;	
	<input type="checkbox"/> una valutazione tecnica che sviluppi soluzioni, da porre in essere a	
	cura dell'Impresa, atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di	
	cantiere (comprese eventuali limitazioni delle attività) in particolare per	
	quanto riguarda le emissioni di polveri, l'inquinamento acustico e l'inqui-	
	namento delle risorse idriche e del suolo.	
	L'avvio della fornitura, oggetto del presente contratto, salvo nulla	
	ostando, è subordinato all'esplicitata e formale verifica e approvazione	
	del progetto costruttivo esecutivo da parte della Stazione Appaltante,	
	che si esprimerà nel merito entro 15 giorni dalla ricezione formale dei	

documenti sopra elencati e descritti.

L'Appaltatore si impegna ad operare nel PED, nel progetto costruttivo esecutivo e nel PAC, ai fini della relativa approvazione e nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, tutte le correzioni, le modifiche e le integrazioni (compresa la sostituzione di personale ritenuto non professionalmente idoneo all'espletamento delle prestazioni) che la stessa Stazione Appaltante riterrà necessari per garantire che le prestazioni siano rese in conformità alle specifiche del Capitolato e agli elementi migliorativi offerti in sede di gara nonché a rimuovere ogni elemento ritenuto dalla Stazione Appaltante ostativo all'approvazione dei suddetti documenti.

In caso di aggiornamento, ciascun documento sarà oggetto di verifica, controllo e approvazione da parte della Stazione Appaltante negli stessi termini sopra descritti.

Costituisce causa di risoluzione del contratto:

☐ La mancata produzione da parte dell'Appaltatore dei documenti sopra riportati;

☐ la mancata approvazione degli stessi da parte della Stazione Appaltante per evidenti mancanze, carenze o difformità tra quanto previsto in progetto, nel Capitolato e nel presente contratto, così come il mancato rispetto dell'offerta presentata e la mancata volontà da parte dell'Appaltatore di sanare le suddette mancanze, carenze e/o difformità;

☐ la mancata attuazione, in corso di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nei documenti approvati, verificati e sottoscritti dal DEC e nelle revisioni,

sempre nel caso siano state approvate dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore redige infine, prima della conclusione del servizio, il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 "Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance", o della UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili.

La terminologia relativa alle parti dell'edificio dovrà essere in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.

A consegna avvenuta delle forniture con relativa posa in opera, l'Appaltatore comunicherà al DEC e al RUP, a mezzo P.E.C., la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni previste. Il DEC procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e deficienze per la perfetta completezza della fornitura. Le verifiche potranno comportare prove e verifiche funzionali a discrezione del DEC. Dalla data di consegna decorreranno i termini per la redazione del Certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 e all'Allegato II.14 Capo II del Codice dei contratti.

Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore dovrà istruire il personale dell'Amministrazione committente sulle caratteristiche e modalità di funzionamento di tutte le forniture. Inoltre, entro tale termine, dovrà provvedere a consegnare all'Amministrazione committente quanto segue:

☐ Tutte le documentazioni e certificazioni riunite in una raccolta contenente le prescrizioni e specifiche tecniche degli articoli.

☐ Serie completa in duplice copia cartacea e in CD in formato doc, xls, dwg degli elaborati grafici ed illustrativi di come è stata realizzata la fornitura (as built) comprensivi di planimetria dei locali con gli arredi forniti e relazione tecnica e descrittiva;

☐ manuale di conduzione e manutenzione in lingua italiana con dati tecnici per gli elementi forniti;

☐ piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 o della UNI/PdR 75, o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804.

I tempi e modi di istruzione del personale saranno da stabilirsi a fornitura ultimata e non computati per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Articolo 8 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto d'appalto, determinato a corpo, è di € 1.373.455,98

(eurounmillionetrecentosettatremilaquattrocentocinquantacinque/98),
oltre iva e oneri di legge, di cui €. 10.523,72 (euro diecimilacinquecen-
toventitre/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, compren-
sivi dei costi della manodopera, ed è stato determinato applicando il ri-
basso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara del
1,45000 %. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo
le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dall'art. 12 del Capitolato.
L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo
comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per
eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in
vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle
prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tec-
nica o amministrativa necessaria.
L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore compenso oltre
quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tarif-
fari che dovessero intervenire nel periodo di validità del contratto, a ri-
valutazioni o revisioni di qualunque genere, per varianti, modifiche, ade-
guamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di
difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle
attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli, fatti salvi i casi
di cui al successivo art. 9, nonché a qualsiasi maggiorazione per incari-
chi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non im-
putabile alla Stazione Appaltante. I prezzi contrattuali sono vincolanti
anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali va-
rianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate

o autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Articolo 9 – Modalità di formazione dei prezzi

L'importo in base al quale saranno pagate le forniture e le opere connesse è quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria. Esso compensa tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altre specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quant'occorre per dare l'appalto compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'elenco prezzi.

I prezzi unitari dell'appalto sono derivati dal Prezzario anno 2023 dei Lavori Pubblici della Campania approvato con Delibera di Giunta regionale n. 50 del 08 febbraio 2023. I prezzi non derivati da tale Prezzario costituiscono "Prezzi Extra Tariffa", indicati con un Numero Ordinario che inizia con la sigla "NP" e determinati sulla base di specifiche Analisi dei Prezzi riportate nell'elaborato T10_ITM "Analisi Prezzi", secondo le prescrizioni di cui all'art. 31, co. 2 dell'allegato I.7 del Codice dei contratti. Relativamente ai costi della Manodopera adottati dal Prezzario anno 2023 dei Lavori Pubblici della Campania ed utilizzati anche per la determinazione dei Prezzi Extra Tariffa, il costo del lavoro preso in considerazione è quello determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div.III – Napoli 2022.

Articolo 10 - Modalità di pagamento e fatturazione

L'emissione di ogni mandato di pagamento è subordinata alla verifica, al controllo e all'approvazione del RUP e del DEC che accerta che le prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispettino le prescrizioni contrattuali, all'acquisizione di regolare DURC, agli adempimenti di cui al presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti, all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di monitoraggio finanziario previste dalla Misura PNRR nel cui ambito ricade l'intervento in oggetto.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo, come disciplinati dal successivo art. 11, sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, emessa successivamente alla trasmissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di pagamento firmato dal RUP.

In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di cottimi, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla S.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Il conto finale delle forniture e dei lavori deve essere compilato dal DEC entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 25 del D.M. 49/2018, e trasmesso dallo stesso al Responsabile del Procedimento. Il DEC accompagna il conto finale con

una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione delle forniture e dei lavori è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: a) i verbali di consegna delle forniture e/o dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo delle forniture e dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; g) i verbali di sospensione e ripresa delle forniture e dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 121, co. 8 del Codice dei contratti; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità; n) tutte le certificazioni richieste al termine dell'esecuzione del servizio; o) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita

l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni. L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate negli atti contabili durante lo svolgimento delle forniture e dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del Codice dei contratti, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al co. 9, il Responsabile del Procedimento trasmette la relazione sul conto finale alla Commissione di verifica di conformità che entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore o comunque con tempistica ridotta da concordare con il RUP, emette il certificato di verifica di conformità. Il certificato di pagamento della rata di saldo e finale, pari al 25% dell'importo contrattuale, con contestuale recupero delle garanzie trattenute dalla Stazione Appaltante nei precedenti SS.AA.PP., sarà emesso dal RUP, a seguito di decreto di approvazione della Stazione Appaltante degli atti del presente articolo a seguito della relativa proposta da parte del RUP, a seguito dell'acquisizione della garanzia a saldo di cui al co. 14 del presente articolo.

Con la trasmissione del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante è svincolata la cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore in sede di contratto.

L'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo e finale è subordinato, ai sensi dell'art. 117 co. 9 del Codice dei contratti, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Ai sensi degli artt. 1666 e 1667 del Codice civile, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ed il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera si estenderà per due anni dalla data della sua consegna purché i danni siano stati denunciati dall'amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura e deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16/L, e s.m.i.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, salvi i ritardi nell'erogazione dei relativi importi del finanziamento, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato intestato a ciascuna delle appaltatrici affidatarie.

Precisamente, la Mecoser spa ha indicato il seguente conto dedicato:

010000007096 Credito Emiliano S.p.A. Corso Vittorio Emanuele III, 40

– 80133 Napoli (NA) Codice Iban: IT90W0303203400010000007096;

la SACS srl ha indicato il seguente conto dedicato:

000056836747 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

Agenzia: NAPOLI N. 16 IBAN: IT70M0623003418000056836747.

Le aggiudicatarie si impegnano a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, le appaltatrici dichiarano che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

per la Mecoser spa, Francesco Ferbo, nato il 15/09/1953 a Napoli, residente a Napoli, residente a Napoli (NA) in Corso Amedeo di Savoia n. 218, C.F. FRBFNC53P15F839;

per la SACS srl Renato Criscuolo (C.F. CRSRNT45E14F839P), amministratore unico e legale rappresentante della società; Rossana Criscuolo (C.F. CRSRSN77M53F839W) procuratrice della società; Carlo Criscuolo (C.F. CRSCRL81H26F839B) procuratore della società.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante Z7CU6N, nonché al codice

IBAN della Società e dovranno essere intestate al Parco Archeologico di Ercolano, C.F. 95234870632, Corso Resina 187, 80056 Ercolano (NA). La fatturazione da parte dei componenti del RTI deve avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite al suddetto RTI, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, anche ai sensi dell'art.68 del Codice dei contratti.

I pagamenti, in ogni caso, saranno effettuati dalla Stazione Appaltante in favore di ciascuna delle società fatturanti sui conti correnti indicati.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Articolo 11 – Anticipazione e acconti

Ai sensi dell'art. 125 co. 1 del Codice dei contratti, a titolo di anticipazione la Stazione Appaltante riconoscerà, entro 15 giorni dall'effettivo

inizio delle prestazioni e ad avvenute approvazioni di cui al precedente

art. 7 co. 1-4 (art. 11 del capitolato), l'importo pari al 20% del corrispet-

tivo contrattuale, decurtato della ritenuta di garanzia dello 0,5%. Il be-

neficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'e-

secuzione delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, se-

condo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inte-

ressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento dell'anticipazione è subordinato:

☐ ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti alla costituzione di una
 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di cui al precedente art. 6
 co. 2;

☐ all'acquisizione da parte del RUP:

☐ del verbale di inizio del servizio/prestazione debitamente sottoscritto
 dal DEC e dall'Appaltatore;

☐ del verbale di concreto avvio delle prestazioni con relativa approva-
 zione del DEC del progetto costruttivo esecutivo, fornito dall'Appalta-
 tore, di cui al precedente art. 7 co. 4 (art. 11 co. 4 del Capitolato);

☐ della dichiarazione congiunta resa dal DEC e dall'Appaltatore che le
 prestazioni procedono e possano procedere in piena conformità al PED
 approvato e quindi senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente sta-
 biliti.

A titolo di pagamenti in acconto sul corrispettivo di appalto, mediante
 missione di SS.AA.PP. e relativi certificati di pagamento, al netto del
 ribasso nonché al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% e delle altre
 eventuali ritenute, la Stazione Appaltante riconoscerà inoltre i seguenti

importi:

☐ 40% all'accertamento da parte del DEC dell'avvenuta realizzazione

dei container in sede aziendale, prima della realizzazione delle partizioni

integrative e degli impianti a bordo;

☐ 35% all'esito positivo del controllo qualità, prove, certificazioni dei mo-

duli container, come da cronoprogramma di progetto.

Gli importi in acconto sono decurtati dell'importo dell'eventuale anticipa-

zione (20%), già liquidata, in proporzione al certificato emesso;

Qualora le forniture e/o i lavori dovessero rimanere sospesi per causa

non imputabile all'Appaltatore, per più di 45 (quarantacinque) giorni,

verrà emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi matu-

rati fino alla data di sospensione.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inte-

ressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 12 - Variazioni delle opere progettate

Il corrispettivo contrattuale, come sopra individuato, sarà vincolante an-

che per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali va-

rianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate

o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Codice dei contratti,

nonché agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono consi-

derati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore

Esecutivo del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice dei contratti, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla

base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, delle forniture e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DEC, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del Codice dei contratti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di forniture e/o di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'art. 14 del Codice dei contratti.

Articolo 13 - Obblighi generali e particolari dell'Appaltatore

La Ditta appaltatrice dovrà seguire i percorsi indicati dall'Amministrazione appaltante per l'accesso all'area di cantiere. L'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore concorderanno i punti di accesso ritenuti più idonei al fine di eseguire tutte le operazioni necessarie alla fornitura.

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque

connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto. L'Appaltatore pertanto si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o la distruzione di beni di proprietà della Stazione Appaltanti e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale

dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro.

Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

L'Appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nell'esecuzione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

Oltre a quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato a:

☐ comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e comunque prima di eseguire qualsiasi attività, l'impiego di nuovo personale, la relativa generalità, la qualifica professionale ed esperienza e a provvedere alla sostituzione degli operatori ritenuti o che si siano dimostrati non idonei all'espletamento delle attività;

☐ segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione Appaltante ogni circostanza o difficoltà di eseguire quanto previsto a contratto;

☐ acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento delle prestazioni;

☐ garantire la presenza del personale di custodia e manutenzione della strumentazione e delle attrezzature utilizzate, durante le fasi operative che prevedano la presenza presso la sede di PA-ERCO nonché garantire che il personale addetto alla realizzazione delle diverse attività abbia la competenza necessaria per la gestione ed il corretto funzionamento delle attrezzature e della strumentazione impegnata;

☐ qualsiasi modifica alle prestazioni oggetto del contratto deve essere autorizzata dal RUP anche per mezzo del DEC;

☐ comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni irregolarità, problema, ammanco o altro inconveniente di qualsiasi natura che si dovesse verificare in corso di esecuzione e prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Appaltatore del presente contratto.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione delle prestazioni sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a proprio favore in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore dell'Appaltatore.

Articolo 14 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici

derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolo, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

14.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 19, così come compiutamente definite nel Capitolato, cui si rinvia.

14.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

La società mandataria Mecoser spa, poiché occupa, alla data della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50, si obbliga a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, e, in ogni caso, alla data della conclusione dell'intervento, la relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. 77/2021, ("relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato

di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 19 e/o la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21. Ai sensi dell'art. 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, nello stesso caso sopra riportato l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro lo stesso termine, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 19 e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 21.

La società mandante SACS srl, poiché alla data della stipula del presente contratto occupa un numero di dipendenti superiore a 50, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46.

Le appaltatrici, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, sono obbligate ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del presente contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile, ai fini dell'esatto adempimento del contratto.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 19 e/o la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21.

14.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto mediante il rinvio al Capitolato. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

14.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla Stazione Appaltante e disciplinato e recepito nel presente contratto mediante il Capitolato a corredo. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta

applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato.

Articolo 15 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge contro la delinquenza mafiosa e all'osservanza delle norme e delle misure riportate nel Protocollo di legalità sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno 2008 con la Prefettura di Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania.

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Parco Archeologico di Ercolano di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, lavori o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'autorità giudiziaria. L'Appaltatore si impegna anche a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle prestazioni. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di

Ercolano e la Prefettura.

Segnatamente, l'Appaltatore dichiara:

☐ di aver preso atto ed accettato le singole clausole contenute nel Protocollo di legalità e di accettare il sistema sanzionatorio nello stesso previsto;

☐ di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità;

☐ di denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

☐ di segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa di competenza;

☐ di essere a conoscenza del divieto per l'Ente Aderente di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

☐ di accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al citato Protocollo di Legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione

di tale obbligo, senza giustificato motivo, l'Ente Aderente applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

☐ di accettare le clausole espresse di risoluzione immediata previste nel protocollo di Legalità per esteso riportate al successivo art. 21.

Articolo 16 - Garanzie ed Assicurazione

Nei termini previsti nel disciplinare di gara, a garanzia del corretto adempimento dell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha prodotto apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti, conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", costituita mediante garanzia fideiussoria n. 0521426976 in data 22.1.2025 e relativa appendice, rilasciata dalla società HDI spa agenzia di Volla , per un importo pari a € 68.673,00, con durata fino a 23.1.2026.

Le appaltatrici hanno altresì prodotto le seguenti polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da loro stesse causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante (comprese le opere e i reperti archeologici di proprietà del Parco Archeologico di Ercolano e/o comunque trattate dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto

dell'appalto) o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o Subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Amministrazione di terzi), nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto:

per la Mecoser spa: polizza n. 1/60969/61/198378018/2, sottoscritta in data 23.1.2025 rilasciata dalla Unipol assicurazioni spa agenzia/filiale di Torre Annunziata, per un importo pari a €. 8.000.000;

per la SACS srl: polizza n. 402801709 rilasciata dalla società AXA assicurazioni, valida sino al 30.6.2025 per un importo pari a €. 10.000.000.

Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.

Articolo 17 - Controlli e verifica di conformità

In qualsiasi momento, anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Appaltatore, circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato così come di effettuare verifiche e controlli circa la qualità e la quantità delle prestazioni rese in corso di esecuzione.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore

deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste all'art. 19. I controlli e le verifiche effettuati in corso di esecuzione dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente contratto.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del Codice dei contratti, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dalla Stazione Appaltante a seguito dell'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Tali verifiche saranno operate a cura del RUP, coadiuvato dal DEC e dal personale della Stazione Appaltante allo scopo incaricato. La verifica di conformità è finalizzata a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità sarà emesso dal RUP non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora in sede di verifica di conformità i risultati del servizio e delle forniture non fossero giudicati soddisfacenti, l'Appaltatore è tenuto a

provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Stazione Appaltante senza la corresponsione di oneri aggiuntivi.

Il certificato di verifica di conformità, qualora avente esito positivo, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 18 - Subappalto

L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni relative agli impianti.

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da

affidare.

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice dei contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei contratti, la redazione del progetto costruttivo esecutivo di cui all'art. 11 del Capitolato speciale di Appalto e l'assemblaggio delle forniture sia in officina che in sito, di cui al punto 1 dell'Allegato B del Capitolato Speciale di Appalto (Forniture packaged moduli container ed elementi complementari) dovranno essere effettuate a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, al fine di soddisfare l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nel luogo di produzione di detti manufatti, stante la natura, la complessità di detti manufatti e considerata l'alta specializzazione di dette attività, in relazione al corretto funzionamento dell'intero comparto tecnologico progettato, nonché per il rispetto delle stringenti tempistiche richieste dal tipo di finanziamento.

La redazione del progetto costruttivo esecutivo e l'assemblaggio delle forniture dovranno, pertanto, essere eseguite direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento e, pertanto, non sono suscettibili di subappalto;

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al co. 11, lettere a) e c) dell'articolo 119 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente paragrafo.

La "fornitura" e "la posa in opera" non sono subappaltabili separatamente, salve le eccezioni previste dalla norma. Ai sensi dell'articolo 119, co. 3 del Codice dei contratti e per le finalità di cui al presente articolo, non si configurano come subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei

soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di opere, lavori servizi e forniture compresi nel contratto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni.

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti;

c) non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti;

d) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

e) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

☐ ai sensi dell'articolo 119, co. 5, del Codice dei contratti, di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice dei contratti. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, pena il rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

☐ se al subappaltatore sono affidate parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n.81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

☐ nel caso di mancato inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della L. n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

☐ in caso di mancata individuazione delle categorie oggetto di

subappalto, tra quelle previste dal disciplinare di gara con i relativi importi, che non consenta la verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;

☐ in caso di mancata individuazione delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da non consentire al CSE e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;

☐ in caso di mancata indicazione dell'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei contratti;

☐ di una dichiarazione da allegare alla copia autentica del contratto circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

f) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera d), trasmetta alla Stazione Appaltante:

☐ la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

☐ una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei

requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui al

Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti;

g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei di-

veti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011. A tale scopo:

☐ se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione

è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui

all'articolo 91, co. 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita

con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;

☐ il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se

per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate

dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 6, del citato D.Lgs. n. 159/2011;

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per

l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude

l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già

emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto,

secondo l'apprezzamento del RUP.

In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti, sti-

pulati per l'esecuzione dell'appalto, devono essere comunicati al RUP e

al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione della Stazione

Appaltante prima dell'inizio della prestazione, (ossia almeno il giorno fe-

riale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari), con

tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi

(verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione

DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le

finalità di cui al Protocollo di Legalità qualora applicato, dettagliando

specificamente:

a) il nome del sub-contraente;

b) l'importo del sub-contratto;

c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

☐ dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

☐ elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

☐ dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

☐ dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 del L. 136/2010.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,

eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia prov-

veduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono ve-

verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

b) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo con-
trattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera

a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i se-
guenti obblighi.

a) Ai sensi dell'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, il subappal-
tatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e ri-
conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non infe-
riore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'ap-
plicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'og-
getto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

b) Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei contratti, l'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle pre-
stazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il DEC, il Coordinatore della si-
curezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva appli-
cazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente respon-
sabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ul-
timo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

c) Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria delle prestazioni subappaltate e dell'importo delle medesime;

d) Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:

☐ la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

☐ copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza, in coerenza con i piani presentati dall'Appaltatore già approvati.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Ai fini dell'esecuzione di prestazioni in subappalto, qualora il subappaltatore sia costituito nella forma del Raggruppamento Temporaneo di imprese, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo al Raggruppamento subaffidatario, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

☐ che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;

☐ che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire prestazioni in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché delle prestazioni affidate in subappalto;

☐ che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore;

☐ che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione Appaltante;

☐ che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della Stazione Appaltante in relazione al subappalto, anche dopo la verifica di conformità (o certificato di regolare esecuzione) delle prestazioni principali fino all'estinzione di ogni rapporto; ☐ la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatarario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione agli articoli 21 e 22 dell'All. II.12 al Codice dei contratti, all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Gli addetti della ditta subappaltatrice dovranno esporre tessera di riconoscimento con relativa autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 5 della Legge 136/2010.

Il subappalto non autorizzato, così come eventuali irregolarità contributive, comportano le sanzioni previste dalla Legge 246 del 28/06/95 e s.m.i., e rappresentano causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Per tutto qui non indicato, si rimanda all'art. 15 del Capitolato.

Articolo 19 - Penali

L'Appaltatore dovrà adempiere puntualmente e tempestivamente a tutte le obbligazioni contrattuali contenute nel presente contratto, nel Capitolato, nel progetto posto a base di gara, nel PED redatto dall'Appaltatore e verificato e sottoscritto dal DEC e nel progetto costruttivo esecutivo di cui all'art. 7 approvato dalla Stazione Appaltante.

A garanzia di quanto sopra, la Stazione Appaltante applicherà all'Appaltatore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo, per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo per la prestazione a cui l'attività si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, co. 4, del D.L. n.

77/2021, che deroga espressamente all'art. 126 del Codice dei contratti.

Le succitate penali saranno applicate sia in caso di ritardo all'avvio delle attività, sia in caso di ritardo nel completamento delle attività, facendo riferimento alle date riportate nel Programma Esecutivo Dettagliato di cui all'art. 7, o anche in tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento, di prestazioni riconducibili a ordini di servizio emessi dalla Stazione Appaltante.

Le succitate penali saranno applicate sia in caso di ritardo all'avvio delle attività, sia in caso di ritardo nel completamento delle attività, facendo riferimento alle date riportate nel PED di cui all'art. 7.

La succitata penale sarà applicata anche in tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento, di prestazioni riconducibili a ordini di servizio emessi dalla Stazione Appaltante.

Le penali non potranno eccedere l'importo del 20% (venti per cento) del corrispettivo complessivamente pattuito per il presente appalto. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.

In ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, di oltre 15 giorni dell'avanzamento dei servizi rispetto al PED di cui al successivo art. 11, accertato da parte del DEC o del RUP, avvia la procedura prevista dall'art. 122 co. 4 del Codice dei contratti.

Dette penali si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente art. 14 rispettivamente, sotto

paragrafi 14.a), 14.b), 14.c) e 14.d) del presente contratto.

Articolo 20 - Esecuzione in danno

È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore, sia ai sensi dell'art. 1662 del Codice civile che ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 117, co. 5 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva di cui all'art. 16, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Le ipotesi di risoluzione del presente contratto e la relativa disciplina sono previste dal Capitolato.

Il contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Inoltre, l'esecuzione di prestazioni in violazione delle condizioni di esecuzione ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, richiamate nel presente contratto, comporta la risoluzione del presente atto. Egualmente, il contratto è risolto nel caso in cui le prestazioni predette siano eseguite da soggetti privi dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste nel Capitolato il 20% valore del contratto,

ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 14.c) e 14.d) di cui al precedente art. 14, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente art. 19 del presente contratto e nel Capitolato cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Articolo 22 - Recesso

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato (art. 23). Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Articolo 23 - Regolarità fiscale

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subcontraenti o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge vigente applicabile in tema di regolarità fiscale.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione di credito derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto è ammessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 del

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante, ex art. 6, co. 1, dell'Allegato II.14.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità

e le disposizioni normative suindicate.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente bancario di cui all'art. 10, destinato alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire la clausola relativa all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti o da sottoscrivere con eventuali subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante di tale circostanza.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).

Gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovranno essere rispettati non solo con riferimento ai flussi finanziari dalla Stazione Appaltante verso il mandatario capogruppo del RTI, ma anche all'interno del RTI, ossia nell'ambito dei flussi finanziari dal mandatario capogruppo del RTI verso i componenti del RTI –mandanti.

Articolo 26 - Modifiche assetti proprietari

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 27 - Incompatibilità

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 28 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico acquisiti nell'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico

dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato

dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in oc-

casione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed

esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per

effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo ap-

portarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove

riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate

eccezioni di sorta da alcuno.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel mo-

mento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati,

tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realiz-

zazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondi-

zionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo

sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro

integrità e/o in ogni singola componente.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla

Stazione Appaltante e/o di spendere il nome della stessa presso altri

clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica.

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o an-

nunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa

autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 29 – Codice etico

L'Appaltatore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente con-

tratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi

informativi contenuti sia nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, sia nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante che l'Appaltatore stesso dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente.

Articolo 30 - Proprietà dei prodotti e dei servizi

I diritti di proprietà di tutti i prodotti realizzati dall'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo. L'Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei medesimi elaborati.

Articolo 31 - Brevetti e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati, l'Appaltatore

manleva e tiene indenne fin d'ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente capoverso. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Articolo 32 - Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell'art. 225 bis comma 5 D.Lgs.n. 36/2023, le parti concordano di non nominare il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT), in quanto non ancora costituito al momento dell'entrata in vigore della disposizione.

Articolo 33 - Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo) e registro, della copia del Contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Generale.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono oltre IVA e comprensivi di tutti gli oneri, salvo diversa indicazione.

Articolo 34 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, in osservanza di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento all'art. 25 del Capitolato.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una P.E.C. all'indirizzo del Titolare: pa-erco@pec.cultura.gov.it, oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali.

Titolare del Trattamento è il Parco Archeologico di Ercolano, con sede in Ercolano al Corso Resina 182.

Responsabile della protezione dei dati personali è il dott. Francesco Sirano (francesco.sirano@cultura.gov.it).

La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua

l'Appaltatore quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento" allegato al presente contratto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina.

Articolo 35 - Controversie e foro competente

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c. È esclusa la competenza arbitrale. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le Prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero a 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità. Si applica quanto disposto dal Capitolato.

Articolo 36 - Disposizioni generali e norme di rinvio

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

Il presente contratto, formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, si compone di n. 73 pagine dattiloscritte per intero oltre quanto alla presente pagina, senza le intestazioni dei sottoscrittori e la formula per l'approvazione espressa delle clausole onerose, viene sottoscritto con forma digitale dalle parti contraenti con le seguenti modalità:

☐ - dal dott. Francesco Sirano, mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata da aruba;

☐ - dal rappresentante legale della Mandataria, dr. Francesco Ferbo, mediante l'apposizione della firma digitale infocert.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'Appaltatore

Il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

* * *

Sottoscrizione clausole onerose

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 11342 del Codice civile, l'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Articolo 5- luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali;

Articolo 7- modalità di esecuzione del contratto, programma esecutivo dettagliato, progetto costruttivo esecutivo, piano ambientale di cantierizzazione;

Articolo 8- Corrispettivo

Articolo 9 – Modalità di formazione dei prezzi

Articolo 11- Anticipazione e acconti;

Articolo 12- Variazioni delle opere progettate;

Articolo 13- Obblighi generali e particolari dell'Appaltatore

Articolo 14 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR;

Articolo 17- Controlli e verifica di conformità

Articolo 19- Penali

Articolo 20- Esecuzione in danno

Articolo 21- Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Articolo 22- Recesso

Articolo 23- Regolarità fiscale

Articolo 24- Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

Articolo 27 - incompatibilità

Articolo 28- Obblighi di riservatezza

Articolo 30- Proprietà dei prodotti e dei servizi

Articolo 31- Brevetti e diritti d'autore

Articolo 34- trattamento dei dati personali

Articolo 35- Controversie e foro competente.

L'Appaltatore

ALLEGATI

1. Offerta tecnica;

2. Offerta economica;

3. Elenco elaborati di progetto;

4. Cronoprogramma di progetto;

5. Polizza fideiussoria;

6. Polizza RC Mecoser spa

7. Polizza RC Sacs srl;

8. Atto costitutivo di RTI;

9. Nomina a responsabile esterno dei dati.